

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Nelle presenti condizioni generali di vendita (di seguito CGV) si intende per Fornitore: la società Vollmer Italia srl con sede legale in 37042 Caldiero Z.I. (Verona), Italia, Via Meucci n. 12, P.IVA: 01507190286;

Cliente: ogni persona fisica o giuridica, anche di diritto pubblico, che non riveste la qualifica di consumatore e che riceva prodotti dal Fornitore ovvero con esso concluda contratti di vendita, di assistenza e/o di fornitura ovvero svolga con esso trattative;

Parti: il Fornitore e il Cliente congiuntamente;

Contratto: qualsiasi accordo tra il Fornitore e il Cliente, avente ad oggetto la vendita di beni mobili, compresi prodotti digitali, e servizi, nonché qualsiasi modifica ovvero integrazione di detto accordo e qualsiasi atto negoziale preliminare o connesso ad esso o diretto alla sua esecuzione; Prodotti e/o Prodotto: qualsiasi bene, materiale o immateriale, compresi i servizi, oggetto di Contratto;

I. Validità e forma

1. Le presenti CGV costituiscono parte integrante di qualsiasi Contratto tra il Fornitore ed il Cliente e si applicano in ogni caso a qualsiasi atto o attività nonché a tutte le forniture di Prodotti del Fornitore. L'invio di offerte, anche se contenenti la specificazione di prezzi, di documentazione tecnica, cataloghi, etc. non costituisce proposta contrattuale, bensì invito al Cliente a trasmettere propri ordini. L'ordine del Cliente è da intendersi vincolante per lo stesso. L'accettazione dell'ordine non comporta da parte del Fornitore accettazione delle condizioni generali del Cliente. Salvo diverso accordo, il Contratto si intende concluso con l'invio al Cliente da parte del Fornitore della conferma d'ordine scritta da parte del Fornitore ovvero con l'invio della fattura o con l'inizio dell'esecuzione dell'ordine. Al contratto così concluso si applicano le presenti CGV, salvo diverse condizioni come specificate nella conferma d'ordine. In ogni caso, anche di silenzio da parte del Fornitore, non si applicano le condizioni generali di contratto del Cliente. Le presenti CGV possono essere derogate solo con apposito accordo scritto tra le Parti, diretto a tale scopo.

II. Termini di consegna, ritardi

1. I termini di consegna sono indicativi e decorrono dalla data della conferma d'ordine da parte del Fornitore. Tali termini rimangono sospesi finché il Cliente non abbia fornito le informazioni, i documenti, le certificazioni e/o le autorizzazioni, etc. richieste dal Fornitore ovvero dalla normativa vigente o effettuato il pagamento nei termini pattuiti o comunque abbia adempiuto tutti gli obblighi ad esso spettanti.

2. I tempi di consegna si intendono osservati qualora i Prodotti abbiano lasciato la fabbrica o il magazzino alla scadenza, ovvero quando al Cliente sia stato comunicato l'avviso di merce pronta, fatto salvo diverso accordo scritto.

3. Nei casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi, catastrofi naturali, pandemie, carenza di materie prime, etc. o di eventi imprevedibili estranei alla volontà del Fornitore, ovvero di impedimenti che ricadano nella responsabilità di subfornitori o soggetti terzi, il termine di consegna è sospeso e prorogato per tutto il tempo in cui dura la forza maggiore.

III Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, ritardo nell'accettazione

1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la consegna avviene franco fabbrica Fornitore (EXW, Incoterms 2020) (luogo di esecuzione dell'obbligazione di consegna), anche nel caso in cui carico e trasporto siano curati dal Fornitore per conto del Cliente.

2. La consegna si ha per effettuata nei termini di cui sopra anche qualora sia previsto il collaudo del Prodotto. L'eventuale collaudo non sospende né differisce i termini di pagamento concordati alla consegna.

3. Il Fornitore ha facoltà di eseguire consegne parziali.

4. Il rischio (anche di perimento o deterioramento accidentale) sui Prodotti si trasferisce al Cliente al momento della consegna come indicata al punto che precede.

5. Nel caso in cui la spedizione venga ritardata su richiesta del Cliente, ovvero la merce non venga ritirata per ragioni estranee al Fornitore, il rischio relativo ai Prodotti è trasferito al Cliente dal giorno dell'avviso di merce pronta. Tutte le spese di stoccaggio, nella misura comunque non inferiore all'1% sul prezzo di fattura dei pezzi immagazzinati per ogni mese di permanenza in magazzino, sono a carico del Cliente.

IV. Prezzi e condizioni di pagamento

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, si applicano i prezzi del Fornitore in vigore al momento della conferma d'ordine; i prezzi si intendono franco fabbrica Fornitore (EXW). I prezzi si intendono netti (non comprensivi di imballaggio, assicurazione, e altri accessori) e vanno maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.
2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il pagamento deve essere effettuato a vista fattura, a mezzo rimessa sul conto corrente bancario comunicato dal Fornitore, secondo le seguenti modalità:
Macchinari: 50% all'ordine, 50% ad avviso di merce pronta
Pezzi di ricambio: ricevuta bancaria 30 gg fine mese data fattura
Servizi: all'ordine
Prodotti digitali: ad avviso di merce pronta
3. In nessun caso il Cliente ha facoltà di sospendere o ritardare i pagamenti delle fatture e/o di compensare, anche parzialmente, propri debiti con propri crediti nei confronti del Fornitore.
4. Il Cliente si considera in ritardo con il pagamento dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di messa in mora. Per ogni giorno di ritardo sono dovuti al Fornitore gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.
5. Il Fornitore si riserva di adeguare i prezzi qualora tra l'inoltro dell'ordine e la consegna si verificano aumenti dei costi dei materiali e/o della manodopera o l'introduzione di imposte o dazi non prevedibili al momento della conferma d'ordine.

V. Riserva di proprietà

1. La proprietà sui Prodotti viene trasferita al Cliente, indipendentemente dall'avvenuta consegna, soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento da parte del Cliente di tutte le somme da lui contrattualmente dovute sia in relazione ai Prodotti forniti, che ai Prodotti da fornire, ivi compresi, oltre al prezzo, anche gli interessi, gli indennizzi, le imposte ecc. e quant'altro spettante al Fornitore in forza del contratto o delle presenti CGV.
2. Prima del trasferimento a proprio favore della proprietà dei Prodotti, il Cliente non è legittimato a trasferire o a disporre degli stessi né a gravarli di diritti di garanzia a favore di terzi.
3. Fino a che il Fornitore gode della riserva di proprietà sui Prodotti, il Cliente è tenuto ad informare la stessa per iscritto di ogni esecuzione o di ogni pretesa fatta valere sui Prodotti. Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore, a semplice richiesta della stessa, il luogo in cui i Prodotti si trovano e a garantire alla stessa l'accesso a tali luoghi.
4. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere in condizioni adeguate l'oggetto della fornitura per tutto il periodo di permanenza della riserva di proprietà e di far eseguire senza ritardo dal Fornitore, ovvero da soggetto da questo incaricato, a prescindere dagli interventi di emergenza, i lavori di manutenzione previsti dal produttore nonché le riparazioni necessarie, il tutto a spese del Cliente.

VI. Assistenza al montaggio da parte del Cliente

1. Il Cliente è tenuto a predisporre, senza ritardo e a proprie spese e cura, tutti gli interventi che consentano ovvero facilitino le operazioni di montaggio o di manutenzione da parte del Fornitore, compresi quelli diretti a garantire un accesso agevole al sito dell'installazione con qualsiasi mezzo.
2. A richiesta del Fornitore tali interventi possono consistere, a titolo semplificativo, nella necessità di procurare tecnici e assistenza, dispositivi, fonti di alimentazione elettrica e idrica, attrezzature ed utensili, nonché di approntare scavi. A richiesta del Fornitore il Cliente mette a disposizione idonei spazi per il personale e per riporre gli attrezzi.

VII. Verifiche e reclami

1. Il Cliente è tenuto a verificare con scrupolo personalmente o tramite proprio incaricato l'esatto numero e l'integrità dei colli al momento dell'arrivo a destino ovvero, se anteriore, al momento della presa in consegna, e far annotare eventuali difformità sui documenti di trasporto a pena di decadenza della garanzia.
2. Il Cliente è tenuto a verificare con scrupolo personalmente o tramite proprio incaricato lo stato dei Prodotti al momento dell'arrivo a destino ovvero, se anteriore, al momento della presa in consegna. Il Cliente è tenuto a denunciare al Fornitore l'esistenza di eventuali vizi dei Prodotti in forma scritta entro il termine di decadenza di otto giorni dall'arrivo dei Prodotti.
3. Eventuali vizi non effettivamente constatabili nel termine di cui al punto precedente devono essere comunque denunciati al Fornitore in forma scritta immediatamente dopo la loro constatazione e comunque entro il termine di otto giorni dalla scoperta; l'azione si prescrive in un anno dalla consegna.
4. Dopo la constatazione di qualsiasi vizio, il Cliente è tenuto a sospendere immediatamente l'utilizzo e/o la circolazione dei prodotti difettosi e ciò a pena di decadenza dalla garanzia e con esclusione di ogni responsabilità a carico del Fornitore.

5. Qualora sia previsto un collaudo, lo stesso viene eseguito con le modalità stabilite dal Fornitore. Il collaudo si intende effettuato con esito positivo se il Cliente, presente al collaudo, non effettui alcuna riserva nel verbale di collaudo ovvero se il Cliente dichiara di non voler presenziare al collaudo ovvero non vi presenzi. In caso di rifiuto da parte del Cliente di sottoscrivere il verbale di collaudo, il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore entro tre giorni, le specifiche ragioni del rifiuto e la descrizione puntuale delle difformità riscontrate. In caso di mancata o incompleta comunicazione il collaudo si intende effettuato con esito positivo.

Il collaudo positivo comporta l'accettazione del Prodotto.

6. Il Cliente è tenuto a prestare ogni collaborazione che gli venisse richiesta dal Fornitore, anche al fine della verifica dei reclami, consentendo allo stesso, tra l'altro, di esaminare i Prodotti difettosi ovunque essi si trovino, compresi i locali del Cliente. In particolare il Cliente è tenuto a conservare i Prodotti nello stato in cui sono stati consegnati.

7. Il Cliente decade da ogni proprio diritto relativo ai vizi dei Prodotti, in ordine ai quali il Fornitore non sia messo in condizione di effettuare le opportune verifiche.

8. Al Cliente non è consentito di restituire i Prodotti se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta del Fornitore, al quale spetta comunque di stabilire le modalità del trasporto, ciò purché la contestazione dei vizi sia tempestiva, fondata e corretta. I relativi costi devono essere preventivamente assentiti dal Fornitore.

9. Qualora la contestazione riguardante vizi dei Prodotti sia tempestiva, fondata e corretta, la responsabilità del Fornitore è limitata alle obbligazioni di cui ai punti VIII e IX che seguono, con esclusione di qualsiasi ulteriore diritto o pretesa del Cliente nei confronti del Fornitore e con esclusione altresì della facoltà del Cliente di risolvere in tutto o in parte il contratto.

VIII. Garanzia

1. Fatti salvi i termini e gli obblighi di denuncia di cui all'articolo che precede, qualora non diversamente concordato con il Cliente, il Fornitore garantisce per 12 mesi a partire dalla messa in funzione (quanto ai macchinari) e per 6 mesi dalla consegna (quanto ai pezzi di ricambio) che i Prodotti sono esenti da vizi e sono idonei all'uso; ciò tuttavia alla condizione che il Cliente, i suoi aventi causa e gli utilizzatori dei Prodotti abbiano puntualmente ed esattamente adempiuto alle loro obbligazioni e il Cliente abbia scrupolosamente rispettato le istruzioni tecniche contenute nei manuali d'uso.

2. Qualora il Fornitore ritenga adeguatamente provato che i Prodotti, nel periodo di tempo di cui al punto che precede, presentino vizi ovvero non risultino idonei all'uso, il Fornitore ha la facoltà di scegliere se sostituire gratuitamente i Prodotti difettosi, pretendendone eventualmente la restituzione, oppure se ripararli, se del caso cambiandone delle parti ovvero adeguarli, se del caso anche dal punto di vista normativo. Adempiuta questa obbligazione, il Fornitore è integralmente liberato da ogni altro obbligo di garanzia e nei confronti del Fornitore non può essere fatta valere alcuna diversa pretesa con particolare riferimento a richieste di risarcimento. La garanzia dei pezzi sostituiti e/o riparati ha la stessa durata di quella dei Prodotti ai quali si riferiscono.

3. L'eliminazione del vizio spetta esclusivamente al Fornitore.

Il Cliente è in ogni caso tenuto a:

- a) garantire tempi e modalità di intervento;
- b) fornire assistenza, attrezzature e strumenti a proprie spese ed effettuare qualunque intervento extra richiesto dal Fornitore;
- c) eseguire a proprie spese qualunque lavoro che esuli dall'ambito di applicazione originario del contratto.

4. L'obbligo di eliminazione dei vizi materiali non attiene l'usura naturale del Prodotto, né quelle parti che, in virtù del materiale di cui sono costituite o dell'uso cui sono destinate, sono sottoposte ad usura precoce. Non sussiste altresì alcun obbligo di garanzia da parte del Fornitore nei seguenti casi: stoccaggio e utilizzo inadeguati, trattamento non idoneo, errato montaggio o messa in servizio, sollecitazione eccessiva, attrezzature non idonee, condizioni di impiego inadeguate per quanto riguarda l'eventualità di influssi chimici, elettrochimici o elettrici, condizioni ambientali non idonee, mancato rispetto alle previsioni di cui ai manuali di manutenzione. Lo stesso dicasi per tutte le altre circostanze che si verifichino dopo il trasferimento del rischio che non rientrano nella responsabilità del Fornitore.

5. La garanzia non opera inoltre nei seguenti casi:

- mancata o incompleta denuncia del vizio nei termini di cui ai punti che precedono da parte del Cliente;
- effettuazione di modifiche o riparazioni da parte del Cliente o di soggetti terzi senza previa autorizzazione da parte del Fornitore;
- montaggio di componenti il cui utilizzo non sia stato previamente approvato dal Fornitore ovvero effettuazione di modifiche non approvate dal Fornitore;
- montaggio di componenti ad opera di terzi che influiscono sul funzionamento generale del Prodotto;
- mancata osservanza da parte del Cliente delle norme relative al trattamento, alla manutenzione e all'assistenza dei Prodotti come da manuali operativi del Fornitore.

6. La fornitura del Prodotto avviene sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo, prescrizioni degli enti preposti, documenti autorizzativi, etc. Nessuna responsabilità può pertanto ascrivarsi al Fornitore per omesse ovvero incomplete informazioni da parte del Cliente o per il mancato rispetto di normative ovvero di prescrizioni di cui il Fornitore non sia stato adeguatamente informato e documentato al momento dell'ordine da parte del Cliente o che comunque non siano state espressamente oggetto di richiesta da parte del Cliente.

IX. Responsabilità

1. Impregiudicate le previsioni di cui ai punti VIII e IX e salvo il caso di dolo o colpa grave del Fornitore la responsabilità del Fornitore non può in alcun caso eccedere il prezzo dello specifico Prodotto che dà luogo alla responsabilità del Fornitore.

2. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Fornitore, è escluso il risarcimento dei danni consequenziali o indiretti comunque sofferti dal Cliente, ivi compresi i danni all'avviamento aziendale, i danni ambientali e quelli morali.

3. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Fornitore, il Cliente è obbligato a tenere indenne il Fornitore da ogni pretesa vantata dagli aventi causa del Cliente, dagli utilizzatori o da qualsiasi terzo per risarcimenti, rimborsi, spese, interessi in relazione ai Prodotti o al loro utilizzo. In caso di pretese avanzate contro il Cliente da suoi aventi causa, da utilizzatori o da qualsiasi terzo, è esclusa ogni rivalsa nei confronti del Fornitore.

X. Inadempimento, risoluzione

1. Nel caso in cui il Cliente non adempia correttamente o tempestivamente a qualsiasi obbligazione a proprio carico, ciò dà luogo a suo inadempimento, senza necessità di diffida, e il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni, e/o di dichiarare la risoluzione del contratto e di ogni rapporto con ciò connesso, senza alcun obbligo a carico del Fornitore di corrispondere indennizzi o danni di sorta ed impregiudicati ogni altro diritto o ragione del Fornitore.

2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al punto che precede, tutti i pagamenti dovuti al Cliente diventano, ancorché relativi a debiti non ancora scaduti, automaticamente ed interamente esigibili, con facoltà del Fornitore di pretendere l'immediata restituzione dei Prodotti giacenti e di accedere nei locali del Cliente per prelevare gli stessi, se del caso, occorrendo, separandoli se uniti, contenuti o inseriti in altri beni.

XI. Utilizzo del software

1. Qualora la fornitura comprenda software, applicativi o altri strumenti informatici, al Cliente è concesso un diritto d'uso non esclusivo, non trasferibile e limitato alle finalità previste dal contratto e dalla relativa documentazione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

2. Salvo quanto espressamente consentito dalla legge o dal contratto, al Cliente non è consentito riprodurre, modificare, adattare, decompilare, distribuire, cedere, concedere in uso a terzi, né utilizzare il software in modo diverso da quanto autorizzato.

3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al software, alla documentazione e alle eventuali copie, modifiche o aggiornamenti restano di esclusiva titolarità del rispettivo titolare dei diritti o dei suoi licenzianti. Salvo diverso accordo scritto, non è consentita la concessione di sublicenze né il trasferimento a terzi dei diritti d'uso eventualmente concessi.

XII. Foro competente e legge applicabile

1. Per ogni controversia relativa alle presenti CGV e alla loro applicazione e ai rapporti tra Fornitore e Cliente unico foro esclusivamente competente è quello di Verona, fermo restando che il Fornitore ha facoltà di agire in giudizio contro il Cliente, anche in tempi diversi, dinanzi a qualsiasi altra giurisdizione competente in forza di norme nazionali o internazionali.

2. Alle presenti CGV e ai rapporti tra le Parti si applica il diritto italiano, occorrendo, con esclusione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita interazionale di merci.

Vollmer Italia srl

Il Cliente

Timbro e firma

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 codice civile, si approvano specificamente le seguenti previsioni:

Art. I.1 Applicabilità delle CGV del Fornitore, conclusione del contratto; **Art. II.1** Sospensione termini di consegna; **Art. III.2** Collaudo del Prodotto, termini di pagamento non sospesi; **Art. III.3** facoltà del Fornitore di eseguire consegne parziali; **Art. III.5** Trasferimento rischio dei Prodotti in caso di mancato ritiro da parte del Cliente; spese di stoccaggio a carico del Cliente; **Art. IV.3** Divieto per il Cliente di sospendere o ritardare pagamenti e divieto di compensazione; **Art. IV.5** Facoltà del Fornitore di adeguamento dei prezzi; **Art. V.1** Riserva di proprietà; **Art. VII.1** Verifica dei colli all'arrivo, decadenza dalla garanzia; **Art. VII.2-3** Obbligo di denuncia, termine di decadenza; **Art. VII.4** obbligo del Cliente di sospendere l'utilizzo di Prodotti difettosi, decadenza dalla garanzia; **Art. VII.5** Collaudo, accettazione dei Prodotti, decadenza dalla garanzia; rifiuto di sottoscrivere il collaudo, termine, conseguenze; **Art. VII.7** Impedimento alle verifiche da parte del Fornitore, decadenza dalla garanzia; **Art. VII.8** Divieto di restituzione dei Prodotti senza autorizzazione del Fornitore; **Art. VII.9** Responsabilità del Fornitore per vizi, esclusione della facoltà di risolvere il contratto; **Art. VIII.1** Garanzia, durata, condizioni per la concessione; **Art. VIII.2** Contenuto della garanzia; **Art. VIII.3** Obblighi del Cliente; **Art. VIII.4** Non operatività della garanzia; **Art. VIII.5** Ulteriori casi di esclusione della garanzia; **VIII.6** Informazioni e documentazione da fornirsi da parte del Cliente, esclusione di responsabilità del Fornitore; **Art. IX.1** Responsabilità del Fornitore non eccedente il prezzo del Prodotto; **Art. IX.2** Esclusione danni consequenziali e indiretti; **Art. IX.3** Obbligo di manleva del Cliente; **Art. X.1** Inadempimento del Cliente, facoltà del Fornitore di sospendere la prestazione e/o di risolvere il contratto; **Art. X.2** Decadenza dal beneficio del termine; **Art. XI.1** Software, diritto d'uso non esclusivo e non trasferibile; **Art. XI.2** Limitazioni all'uso del software; **Art. XI.3** Titolarità sui diritti del software; **Art. XII.1** Foro competente.

Vollmer Italia srl

Il Cliente

Timbro e firma

Timbro e firma